



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18/10/2005

=====

ADDI' 18/10/2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELI	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS


ASSENTI: Battaglia - Ranucci - Valentini

DELIBERAZIONE 882

Oggetto:

Comune di Albano Laziale (Rm) Piccola variante al P.R.G. n. 48 Nuova area cimiteriale il località Cancelliera D.C.C. n. 49 del 02.08.2001 Approvazione.





882 18 01 1. 2004 *br*

Oggetto: Comune di Albano Laziale (Rm).
Piccola variante al P.R.G. n.48 – Nuova area cimiteriale in località Cancelliera
Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 02.08.2001
APPROVAZIONE.

La Giunta Regionale

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica

Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

Vista la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8;

Vista la legge regionale 12 giugno 1975, n.72;

Visto l'articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 1999, n.38;

Visto il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale del 6 settembre 2002, n.18 *s.m.i.*

PREMESSO:

CHE il Comune di Albano Laziale (Rm) è dotato di un Piano Regolatore Generale, approvato con D.G.R.L. n.2527 del 11.07.1975;

VISTE le deliberazioni consiliari n.48 del 01.08.2001 e n.49 del 02.08.2001 con le quali il Comune di Albano Laziale (Rm) ha approvato la variante al P.R.G. denominata Piccola variante n. 48 per la nuova area cimiteriale in località Cancelliera;

PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione degli atti relativi alla variante di che trattasi, avvenuta nelle forme di legge, sono state presentate n.2 osservazioni, di cui una nei termini ed una fuori termine, in merito alle quali il Comune di Albano Laziale ha formulato le proprie controdeduzioni con deliberazione consiliare n.18 del 16.04.2002;

VISTA la nota n.199 del 06.06.2003 con la quale l'Azienda USL Roma H ha ritenuto di esprimere parere Igienico Sanitario favorevole alla nuova area Cimiteriale – Piccola variante al P.R.G. n.48;

VISTA la nota n. AM/1786 del 17.01.2002 con la quale il Dipartimento Ambiente e Protezione Civile – Area Conservazione Qualità dell'ambiente – Servizio Geologico Regionale e Conservazione del Suolo - ha espresso *parere favorevole - ai fini dell'art.13 L.64/74, della L.R. 72/75 e della D.G.R. 2649/99 - a condizione che siano rispettate le prescrizioni integralmente riportate nell'allegato A della presente Delibera;*

VISTA la certificazione n.10511 del 09.11.1988 con la quale l'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso al Comune di Albano Laziale copia del Decreto Commissariale del 21.05.1941 di chiusura delle operazioni demaniali riferite allo stesso Comune per inesistenza di beni e diritti di uso nell'ambito comunale a favore della popolazione di Albano;

RILEVATO che gli atti relativi alla Variante in questione, sono stati sottoposti all'esame del Comitato Regionale per il Territorio per l'emanazione del parere di competenza ai sensi



dell'articolo 16 della legge regionale 22.12.1999, n. 38 e che tale Organo consultivo della Regione, con voto n. 44/2 reso nella seduta del 13.11.2003, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante quale **Allegato A**, ha ritenuto che il suddetto strumento urbanistico sia meritevole di approvazione con le modifiche ed integrazioni da introdursi d'ufficio ai sensi dell'art.3 della legge 6 agosto 1967, n.765;

VISTA la nota 35809 del 08.03.2004 con la quale la Direzione Regionale Territorio e Urbanistica - Dipartimento Territorio ha comunicato al Comune di Albano Laziale le modifiche proposte dal Comitato Regionale per il Territorio invitandolo a formulare al riguardo le proprie controdeduzioni ai sensi del citato articolo 3 della legge 765/67;

VISTA la delibera consiliare n. 16 del 30.03.2004, con la quale il Comune di Albano Laziale (Rm) ha preso atto integralmente del parere di cui al citato voto del Comitato Regionale per il Territorio;

DELIBERA

1. Di approvare la variante al P.R.G. da zona Agricola a zona F – pubbliche attrezzature ed impianti di interesse generale, adottata dal Comune di Albano Laziale (Rm) con Delibere di Consiglio Comunale n.48 del 01.08.2001 e n. 49 del 02.08.2001 con le modifiche e le integrazioni contenute nel parere del Comitato Regionale per il Territorio reso con voto n. 44/2 del 13.11.2003 che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale **Allegato A** ed in conformità alle prescrizioni ed alle condizioni di cui ai pareri in premessa riportati;
2. Le osservazioni sono decise in conformità a quanto riportato nell'**Allegato A**;
3. La Variante è vistata dal dirigente dell'Area Pianificazione Urbanistica e Beni Ambientali Provincia di Roma 2B.10 nell'allegato A e nei seguenti elaborati tecnici composti da:
 - Relazione Tecnica, Norme Tecniche d'Attuazione e Schema funzionale riunite in un unico formato;
 - Elaborato grafico in scale diverse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.



"Allegato A..doc"

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

26 OTT. 2005





LEG. alla DELIB. N. 882
DEL 18 OTT. 2005

lu

Allegato A

Voto n. 44/2
Seduta del 13/11/2003

Arch. DEMETRIO CARINI

OGGETTO: Comune di Albano Laziale (Rm).
Variante al P.R.G. n. 48 – Nuova area cimiteriale.
Legge 1150/42 – Deliberazione Consiliare n. 49.

IL COMITATO

Sentita la Commissione Relatrice costituita dall'arch. Demetrio Carini e dall'arch. Francesco Coccia che ha predisposto l'istruttoria:

Premessa

Con nota n. 13694 del 20.06.2002, è pervenuta a questa Direzione Regionale la documentazione relativa alla variante in oggetto, costituita dai seguenti atti.

- n. 5 copie conformi delibera C.C. n. 48 del 01.08.2001
Adozione P.V. al P.R.G. n. 48;
- n. 5 copie conformi delibera C.C. n. 49 del 02.08.2001
Adozione P.V. al P.R.G. n. 48;
- n. 1 originale e 4 copie conformi dell'elaborato grafico della piccola variante al P.R.G. n. 48;
- n. 1 originale e 4 copie conformi della Relazione e Norme Tecniche della piccola variante al P.R.G. n. 48;
- n. 1 originale e 4 copie conformi della scheda riepilogativa regionale;
- n. 5 copie conformi del parere ex art. 13 L. 64/74;
- n. 4 copie conformi dell'elaborato allegato al parere ex art. 13 della L. 64/74;
- n. 5 copie conformi dell'attestazione della Regione Lazio, Assessorato all'Agricoltura, Foreste e Caccia e Pesca Diritti Collettivi ad Usi civici prot. n. 10511 del 09.11.1998;
- n. 1 originale e 4 copie conformi del certificato di avvenuta pubblicazione della firma del Dirigente Sisti in data 10.01.2002;
- n. 1 originale in bollo più 4 copie conformi della osservazione prot. 39773 in data 19.12.2001;





- n. 1 originale in bollo più 4 copie conformi della osservazione prot. 26410 in data 23.08.2001, pervenuta antecedentemente alla pubblicazione e deposito del piano;
- n. 1 originale in bollo più 4 copie conformi del certificato di inesistenza di beni di interesse statale in data 23.05.2002;
- n. 5 copie conformi della delibera di C.C. n. 18 del 16/04.2002 di determinazione delle osservazioni;
- n. 1 originale più 4 copie conformi del certificato di avvenuta pubblicazione dell'avviso nei luoghi pubblici datata 26.03.2003;
- n. 1 originale più 4 copie conformi del certificato di avvenuto deposito in libera visione degli atti della variante datata 06.03.2002.

Ulteriore documentazione

Con nota n. 84733 dell'11.06.2003, l'A.C. ha integrato la documentazione, trasmettendo il N.O. della Asl RM H favorevole alla nuova area cimiteriale.

Osservazioni

Sulla deliberazione di adozione della variante in esame, risultano pervenute n. 2 osservazioni che l'A.C., con deliberazione consiliare n. 18 del 16.04.2002, ha respinto con le seguenti motivazioni:

(...)

1. *respingere la proposta/osservazione del Sig. Ranelletti poiché intervenuta al di fuori dei termini di presentazione delle osservazioni;*
2. *respingere la osservazione delle Sigg.re Velletrani Ofelia Liliana e Lucarini Daniela, poiché in contrasto con le finalità di interesse generale che la variante si propone, in contrasto con le leggi ed i regolamenti di polizia mortuaria, e non attinente alle finalità della variante in esame nella parte che propone nuove zonizzazioni di tipo industriale ed annonario.*

(...)

Istruttoria

Data inizio istruttoria: assegnazione all'arch. Demetrio Carini.



A.1 Istruttoria amministrativa

Gli atti amministrativi risultano regolari sia sotto il profilo formale che sostanziale.

A.2 Istruttoria tecnica

Il Comune di Albano è dotato di P.R.G. approvato con D.G.R.L. n. 2527 dell'11.07.1975.

La variante in questione ha per oggetto l'individuazione di una nuova area da destinare a "Cimitero Comunale".

L'esigenza dell'Amministrazione è quella di colmare la carenza di unità di sepoltura, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria.

Attraverso la disamina delle diverse problematiche che condizionano la scelta dell'area per la realizzazione di un nuovo cimitero, l'A.C. ha individuato nel proprio territorio un'area di circa 18 Ha, ubicata lungo il confine con il Comune di Roma, compresa tra gli assi viari di Via Cancelleria e Via Pian Savelli, attualmente con destinazione "Agricola" di P.R.G..

L'esigenza di individuare un'area di dimensioni sufficienti, con una fascia di rispetto libera da insediamenti abitativi, ha spostato l'attenzione su aree con destinazione agricola, con possibilità, comunque, di un facile accesso tramite un collegamento viario esistente.

In considerazione di quanto rappresentato, l'A.C. ha ritenuto che l'area delimitata a sud dal fosso di Santa Palomba (o Fosso Secco), ubicata nella fascia territoriale in prossimità della Via Cancelleria e della Via Pian Savelli, entrambe di collegamento con la S.S. 207 Nettunense, rappresentasse quella più idonea per tale destinazione.

La stessa, rappresentata catastalmente al foglio n. 14, particelle 147, 174, 177, 178, 179, nelle previsioni del P.R.G. ha una destinazione di zona "e" – sottozona E2 (agricola).

Con la variante in esame la stessa assume la nuova destinazione urbanistica "F" – pubbliche attrezzature ed impianti di interesse generale.

La localizzazione dell'area si sviluppa, come già detto, delimitata da due corsi d'acqua, uno dei quali (Fosso di S. Palomba) classificato "acqua pubblica" ai sensi del R.D. 1285/34; l'area risulta, pertanto, vincolata paesaggisticamente.

A.3 Pareri

Con nota n. 84733 dell'11.06.2003, l'Ufficio Tecnico Comunale ha fatto pervenire il parere favorevole della Asl RM H sulla collocazione della nuova area cimiteriale.

Con nota prot. AM/1786, Fasc. 2956 del 17.01.2002, il Dipartimento Ambiente e Protezione Civile – Servizio Geologico Regionale e Conservazione del Suolo, ha espresso il parere positivo con le seguenti condizioni:

(...)

alla realizzazione del Progetto per la realizzazione del Nuovo Cimitero Comunale, in località Cancelleria, nel Comune di Albano Laziale, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni da inserire nella relativa delibera comunale di adozione e/o di approvazione e nelle norme tecniche attuative:

1. siano osservate le indicazioni e le prescrizioni riportate nello studio geologico, a firma del dott. Leonardo Nolasco, allegato al progetto, che non siano in contrasto con quanto indicato dalle prescrizioni che seguiranno, ed in particolare:



- Per gli edifici di tumulazione ed i servizi, in sede di progetti esecutivi, siano definite, in modo migliore, le caratteristiche dei terreni, effettuando il calcolo puntuale della pressione ammissibile e degli eventuali cedimenti immediati e a lungo termine;
- Le zone interessate dai campi ad inumazione siano scarnificate dello strato di piroclastite litoide, laddove è presente, eliminandolo completamente;
- Il materiale rimosso sia eventualmente sostituito con terreni estranei sciolti in modo da consentire un utile andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri;
- Nel corso della esecuzione dei lavori sia verificato che il fondo delle fosse di inumazione non sia più profondo di 5 metri e che sia posizionato ad almeno 2 metri dal tetto della lava grigia frattura;

2. I parametri geotecnici rilevati nel corso dell'indagine preliminare dovranno essere confermati ed integrati tramite puntuali indagini geognostiche da eseguirsi preventivamente alla stesura dei progetti esecutivi, al fine di determinare sui reali luoghi di imposta, le caratteristiche geomeccaniche dei terreni nonché la presenza e l'escursione della fascia idrica;
3. *Il piano di posa delle singole opere d'arte, onde evitare fenomeni di cedimenti differenziali, dovrà essere scelto ad una quota tale che, necessariamente e in ogni punto della fondazione, il trasferimento dei carichi trasmessi avvenga su di un terreno omogeneo sia da un punto di vista litologico sia geotecnico, evitando le linee di contatto tettonico;*
4. *Il muro di cinta dovrà prevedere fondazioni che raggiungano i terreni piroclastici più compatti, dopo aver asportato i terreni di riposo superficiali; la scelta della tipologia fondazionale dovrà essere funzionale ad evitare eventuali cedimenti differenziali;*
5. *Siano adottate opere di sostegno provvisionali, all'atto dello scavo, per profondità superiori ai mt. 1,5 dal piano campagna;*
6. *Siano rispettate le linee di deflusso superficiale delle acque, prevedendo la riattivazione delle stesse in caso di intercettamento nel corso dei lavori, così come siano opportunamente drenate e regolamentate eventuali venute d'acqua messe a giorno dai lavori;*
7. *In fase esecutiva dei lavori sia verificato che la falda si trovi a conveniente distanza dal piano campagna ed avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,5 dal fondo della fossa di inumazione;*
8. *Le aree siano dotate di idonei sistemi di smaltimento delle acque opportunamente dimensionati secondo le superfici impermeabili da realizzare e le condizioni pluviometriche del luogo;*
9. *Siano messi a dimora impianti di consorzi vegetali composti da elementi erbacei, cespugliati ed arborei tipici della zona, per prevenire eventuali erosioni lineari ed areali e favorire il recupero paesaggistico dell'area;*
10. *La realizzazione delle opere potrà avvenire solo a condizione che non sia turbato nel modo più assoluto l'equilibrio esistente dei terreni e l'assetto idrogeologico;*



11. Sia rispettata ogni vigente normativa e regolamentazione dal punto di vista igienico-sanitario.

La progettazione e la realizzazione di qualsiasi opera dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni ed in particolare:

- D.M. Min. LL.PP. 11.03.1988 „Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;
- D.G.R. n. 2649 del 18.05.1999;
 - Circ. Min. LL.PP. del 24.09.1988 n. 30488 riguardante le Istruzioni alle norme tecniche di cui al D.M. LL.PP. 11.03.1988;
 - D.M. LL.PP. 16.01.1996 "Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi";
 - Circ. Min. LL.PP. del 10.04.1997 n. 65 riguardante le Istruzione alle norme tecniche di cui al D.M. 16.01.1996;
 - D.P.R. 10.09.1990 n. 285 "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria".

La documentazione elencata in premessa e vistata dal Responsabile è parte integrante del presente atto.

(...).

Sull'area in esame, come dichiarato dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico, non vi sono beni di proprietà dello Stato.

Con certificazione n. 10511 datata 09.11.1988, rilasciata dal competente Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, è stata trasmessa copia del Decreto Commissariale del 21.05.1941 di chiusura delle operazioni demaniali riferite al Comune di Albano per inesistenza di beni e diritti d'uso nell'ambito comunale a favore della popolazione di Albano.

Con lo stesso Decreto, l'Amministrazione Comunale è stata autorizzata a rilasciare i relativi certificati di destinazione urbanistica.

A4. Considerazioni

L'area prescelta risulta piuttosto lontana dai centri abitati dove è prevalente l'attività agricola, prossima alle zone industriali di Albano.

Nelle zone non risultano nuclei di edilizia residenziali pur in presenza di case sparse.

La stessa appare urbanisticamente ammissibile in considerazione, peraltro, della facile accessibilità, fermo restando la presenza del corso d'acqua vincolato che determina l'inibizione edificatoria della relativa fascia di rispetto per una profondità di mt. 150, che limita conseguentemente l'estensione dell'intervento stesso.

Al riguardo, in applicazione dell'art. 27 bis della L.R. n. 24/98, la fascia di rispetto deve essere stralciata dalla nuova destinazione di zona F, conservando la originaria destinazione agricola.

Occorre inoltre evidenziare che negli elaborati di progetto non risulta graficizzato il limite del vincolo di edificabilità di mt. 200 previsto dall'art. 57 del D.P.R. 285 del 10.09.1990 (Regolamento di Polizia Mortuaria) e confermato dall'art. 28 della legge 01.08.2002 n. 166.

Le norme tecniche d'attuazione relative all'Area cimiteriale, adottate con la presente variante, devono essere integrate con il riferimento al sopra citato articolo di legge, con la



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Comitato Regionale per il Territorio

raccomandazione che l'A.C. si faccia carico di recuperare la ridotta capacità ricettiva della struttura, con la realizzazione di strutture cimiteriali alternative di livello intercomunale.

Il perimetro dell'area interessata dalla variante urbanistica, dovrà essere ridotto a seguito della costituzione della fascia di rispetto cimiteriale, a carico del territorio comunale di Albano, non condizionando i territori comunali limitrofi.

A seguito della pubblicazione della variante, come già detto, è stata presentata al Comune un'unica osservazione a firma dei Sigg. Velletrani Ofelia Liliana e Lucarini Daniela, la quale è stata respinta dall'Amministrazione Comunale.

Precedentemente alla pubblicazione e deposito, è stata presentata un'istanza a firma del sig. Ranelletti Federico, respinta dall'Amministrazione comunale in quanto pervenuta fuori termine.

Sulle stesse, questa Struttura ritiene di condividere le decisioni assunte dal Comune.

Tutto ciò premesso e considerato questo Comitato è del

PARERE

Che la variante al vigente P.R.G. del Comune di Albano, denominata Piccola Variante n. 48 per la nuova Area Cimiteriale in loc. Cancelliera, adottata con Deliberazione consiliare n. 49 del 02.08.2001, sia meritevole d'approvazione con le modifiche ed integrazioni da introdursi d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della L. 765/67.

f.to IL SEGRETARIO DEL C.R.T.
(dott. arch. Lucio Zoppini)

f.to IL VICE PRESIDENTE DEL C.R.T.
(dott. arch. Antonino Bianco)

